



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTA** la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ed in particolare l'art. 1, comma 24, che dispone l'incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per un importo, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, destinando quota parte delle risorse al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare gli articoli 18 e 24, nonché l'articolo 29, comma 9, che riserva una quota delle risorse stanziata dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della stessa legge, prevedendo che l'utilizzo delle predette risorse sia disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti;
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- VISTA** la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
- VISTO** l'art. 1, comma 2-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- VISTO** l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- VISTO** lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2011, pari a 13 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2011, di 93 milioni di euro per l'esercizio 2012 e di 173 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2013;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 25 ottobre 2010, con il quale è stato approvato il piano programmatico di cui all'art. 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- RITENUTA** la necessità di disporre l'utilizzo dell'importo di 13 milioni di euro per l'anno 2011 e di 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il parere conforme della VII Commissione della Camera dei deputati e della VII Commissione del Senato della Repubblica, espresso rispettivamente in data 21 settembre e 27 settembre 2011;

DECRETA

Articolo 1

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse stanziato dall'articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ad incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università e destinate al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, la quota parte di 13 milioni di euro per l'anno 2011 e 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, è ripartita fra le università statali per l'anno 2011, sulla base dei seguenti criteri:

a) sono destinatarie dell'intervento le università che non hanno superato il limite massimo determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e) della citata legge n. 240 del 2010, ovvero, nelle more dell'attuazione della predetta norma, il limite del 90 per cento delle spese fisse per il personale rispetto ai trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario, di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, calcolato al 31 dicembre 2010, tenendo conto delle riduzioni relative ai costi per gli incrementi stipendiali e al calcolo parziale delle spese per il personale sanitario, applicate ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni;

b) le risorse sono ripartite in misura proporzionale al peso percentuale di ciascuna università risultante dall'applicazione dei criteri e indicatori riportati nell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, in linea con il modello unico di finanziamento per l'attribuzione della quota premiale del fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

c) alle Università statali per stranieri e agli Istituti universitari ad ordinamento speciale le risorse sono assegnate in misura proporzionale al peso del rispettivo Fondo di finanziamento ordinario consolidabile.

2. Ciascuna università utilizza le risorse assegnate ai sensi del comma 1 per la chiamata di professori di seconda fascia, esclusivamente secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010. Fino all'entrata in vigore dello statuto adottato ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge n. 240 del 2010, le chiamate sono di competenza delle strutture didattiche e scientifiche previste dallo statuto vigente. Per le chiamate di cui al presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di *turn over* del personale universitario di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pertanto, se il soggetto è chiamato dalla medesima università in cui presta servizio a tempo indeterminato, il relativo passaggio non comporta economie da cessazione ai sensi del predetto art. 66, comma 13 del decreto-legge n. 112 del 2008.





*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

3. Ai fini della chiamata dei professori associati, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8 della citata legge n. 240 del 2010.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, **15 DIC. 2011**

IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE,
DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Francesco Profumo

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Mario Monti





Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

Allegato 1

Criteria e indicatori per la ripartizione della quota di cui alla legge gennaio 2009, n. 1

Qualità dell'offerta formativa e risultati dei processi formativi (34%)

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
domanda	A1	<p>Studenti iscritti regolari nell'a.a. 2009/10 che abbiano conseguito almeno 5 crediti nel 2010, distinti per gruppo A, B, C, D e ponderati con uno specifico peso (4 per il gruppo A, 3 per il gruppo B, 2 per il gruppo C e 1 per il gruppo D). A tale indicatore sono applicati i seguenti correttivi: a) di sostenibilità dell'offerta formativa (K_A); b) di contesto territoriale (K_T); dove: K_A=Rapporto tra il numero di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti e il numero teorico di corsi attivati nell'a.a. 2010/11 (corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico). Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano.</p> <p>K_T=compensazione della minor capacità contributiva delle regioni, calcolata sulla base della distribuzione dei redditi netti familiari dell'indagine "Redditi e condizioni di vita" dell'ISTAT.</p>	0,5
risultati	A2	<p>Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel 2010 e CFU previsti per gli studenti iscritti nell'a.a. 2009/10, distinti per gruppi di corso. Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano del gruppo di riferimento.</p>	0,5

Fonte dei dati:

- A1: Anagrafe nazionale degli studenti, Banca dati Offerta Formativa, Archivio docenti; ISTAT: Indagine sulle condizioni di vita
- A2 : Anagrafe nazionale degli studenti.





*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

Qualità della Ricerca scientifica (66%)

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
ricerca	B1	Percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN 2006-2009 valutati positivamente, "pesati" per il fattore di successo dell'area scientifica	0,40
	B2	Media degli indicatori relativi al programma "Futuro in ricerca" 2008 e 2010, a valere sul fondo FIRB. Per ogni anno considerato, l'indicatore è stato costruito come media dei tassi di partecipazione pesati con i relativi tassi di successo, calcolati sulle diverse linee di finanziamento e normalizzati rispetto ai valori di sistema.	0,15
	B3	Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle Aree – VTR 2001-03 – CIVR	0,20
	B4	Media delle percentuali di: 1) finanziamento e di successo acquisiti dagli atenei nell'ambito dei progetti del VII PQ - Unione Europea – CORDIS; 2) finanziamento dall'Unione Europea; 3) finanziamento da altre istituzioni pubbliche estere.	0,25

Fonte dei dati:

- B1: Banca dati PRIN
- B2: Banca dati FIRB, Archivio docenti e Banca dati Dottorati
- B3: Tabella CIVR su VTR 2001-03 (limitata alle università che partecipano al riparto)
- B4: Banca dati Unione Europea, Rilevazione sull'Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi (2008-2009).



Relazione tecnico-illustrativa

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) prevede un incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università pari a 800 milioni di euro per il 2011 e 500 milioni annui a decorrere dal 2012, destinando una quota parte delle predette risorse al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia. Prevede, inoltre, che per le predette chiamate non trovino applicazione le disposizioni in materia di *turn over* del personale universitario di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

L'articolo 29, comma 9 della legge n. 240 del 2010 prevede una riserva a valere sulle risorse stanziata dalla legge di stabilità del 2011 (art. 1, comma 24) ad incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università, di una quota non superiore a 13 milioni di euro per il 2011, 93 milioni per il 2012 e 173 milioni a decorrere dal 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le nuove procedure definite dalla predetta legge n. 240 del 2010.

Il presente decreto provvede all'utilizzo delle risorse stanziata per l'anno 2011, definendo i criteri per la ripartizione delle stesse fra le università. La quota di 13 milioni di euro per l'anno 2011 viene calcolata in ragione della frazione d'anno di due dodicesimi (novembre e dicembre). Pertanto, l'onere a regime è pari a 78 milioni di euro.

Il primo dei criteri adottati è quello di ammettere al beneficio soltanto le università che non hanno superato il limite massimo previsto dalla normativa vigente per l'incidenza delle spese di personale.

In particolare la riforma (art. 5, comma 4, lettera e) della legge n. 240/2010) prevede quale principio direttivo per l'esercizio della delega sulla revisione della contabilità, la determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata. Tale previsione, una volta attuata, andrà a sostituire l'attuale sistema di calcolo dell'incidenza dei costi del personale che fissa al 90 per cento il limite delle spese fisse per il personale rispetto ai trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario (art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) - dal quale deriva il divieto per le università, disposto dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, di procedere a nuove assunzioni nel caso di superamento del limite consentito. Onde evitare che l'attuazione della nuova disciplina possa ritardare i tempi ovvero precludere l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario di assunzioni per l'anno 2011, atteso che la delega scade nel gennaio 2012, il decreto in esame prevede anche la possibilità di individuare le università aventi diritto sulla base del sistema di calcolo dell'incidenza della spesa per il personale, previgente alla riforma. Tale limite del 90% è calcolato al 31 dicembre 2010 e, pertanto, con le modalità previste dalla normativa vigente per il predetto anno. In particolare, l'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 2008, nel testo modificato dall'art. 7, comma 5-*quiquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha prorogato al 2010 l'applicazione della norma (art. 5 DL 97 del 2004) che consente, ai fini della valutazione del limite in questione, di non tener conto dei costi derivanti dagli incrementi stipendiali del personale docente e non docente e di calcolare solo per due terzi le spese per il personale universitario che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. In ottemperanza alla condizione posta dalla VII Commissione della Camera e dalla VII Commissione del Senato, viene specificata anche nel testo (articolo 1, comma 1, lettera a)) del provvedimento, in



linea con quanto esposto in relazione, la data (31 dicembre 2010) alla quale è calcolato il limite del 90%, richiamando la particolare modalità di calcolo vigente a quella data.

Il secondo criterio è maggiormente di carattere premiale: si prevede infatti che il Ministero ripartisca le risorse alle università in misura proporzionale al peso percentuale di ciascuna università (sul totale di sistema) rispetto all'applicazione di criteri e indicatori di qualità indicati in allegato al decreto, in linea con il modello unico di finanziamento per l'attribuzione della quota premiale, nell'ambito delle assegnazioni per il FFO per l'anno 2011.

Al fine di recepire una osservazione formulata dalla VII Commissione del Senato, nella predetta tabella viene riportato il peso specifico di ciascun indicatore. Inoltre, la tabella è stata aggiornata negli indicatori B1 e B2 in relazione alla sopraggiunta disponibilità di alcuni dati. In particolare, per l'indicatore B1 si è precisato che l'ultimo quadriennio disponibile è il 2006-2009; per l'indicatore B2, essendosi resi disponibili i dati relativi all'anno 2010 del programma "Futuro in ricerca" a valere sul fondo FIRB, si è considerata la media degli indicatori relativi a ciascuno degli anni 2008 e 2010.

Per l'attribuzione delle risorse alle Università statali per stranieri e agli Istituti ad ordinamento speciale, per i quali non è applicabile il modello di cui all'allegato 1, si prevede un criterio specifico, basato sul peso del Fondo di finanziamento ordinario consolidabile di ciascuna istituzione. Tale criterio è stato introdotto per recepire una condizione posta dalla VII Commissione della Camera dei deputati ed è in linea con una osservazione della VII Commissione del Senato sulla stessa materia.

In conformità a quanto previsto dalla legge, si prevede che le università utilizzino le risorse assegnate esclusivamente per la chiamata di professori associati secondo le nuove procedure, utilizzando il doppio canale di reclutamento: da una lato potranno procedere alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione secondo il procedimento di cui all'articolo 18, al quale possono partecipare anche i professori di seconda fascia già in servizio e gli studiosi stabilmente impegnati all'estero; dall'altro potranno utilizzare la procedura di cui all'articolo 24, comma 6, che, nelle more dell'entrata a regime del secondo canale di reclutamento (inquadramento dei ricercatori a tempo determinato (*tenure track*), titolari del secondo contratto e in possesso dell'abilitazione, nel ruolo degli associati) consente la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, sempreché abbiano conseguito la prevista abilitazione nazionale. Viene peraltro richiamata la norma che equipara ai fini della chiamata l'idoneità conseguita all'esito di procedure di valutazione comparativa bandite secondo l'ordinamento previgente alla riforma (comma 3).

Al comma 2, in conformità con una condizione posta dalla VII Commissione della Camera dei deputati, viene introdotta una disposizione volta a garantire che le chiamate di cui al presente decreto possono essere effettuate anche nel caso in cui non sia ancora entrato in vigore il nuovo statuto adottato dall'università ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 240 del 2010. In tal caso si prevede che la competenza ad effettuare la chiamata sia delle strutture didattiche e scientifiche previste dallo statuto vigente al momento della chiamata stessa.

La quota parte di 13 milioni di euro per l'anno 2011 ed il previsto importo di 78 milioni di euro a regime si configurano come limiti di spesa, pertanto, ciascuna università potrà procedere alla chiamata di professori associati, nei limiti delle risorse assegnate. Il numero delle unità di personale che possono essere assunte con le risorse disponibili varia a seconda del numero delle chiamate di personale già in servizio nell'ateneo ovvero di nuove assunzioni.

Si rammenta al riguardo che l'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 riconosce alle università la facoltà di utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo, anche di seconda fascia, per la chiamata del



personale in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010.

Ai fini della quantificazione delle risorse da utilizzare per le assunzioni di cui al presente decreto, il relativo onere viene computato in termini differenziali nel caso in cui un ateneo chiami nella qualifica di professore associato un soggetto già in servizio a tempo indeterminato presso lo stesso ateneo. Diversamente, nel caso in cui il soggetto provenga da un altro ateneo il relativo onere grava interamente sulle predette risorse.

Inoltre, poichè in conformità a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2011 l'intervento straordinario si pone al di fuori dei vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di *turn over* del personale universitario di cui all'art. 66, comma 13 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il passaggio alla qualifica di professore di seconda fascia del personale già in servizio a tempo indeterminato presso la medesima università che effettua la chiamata, non comporta economie da cessazione computabili ai fini delle assunzioni di cui al citato art.66.

Gli importi attribuiti a valere sulle risorse del piano straordinario sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

Le risorse destinate alla chiamata di professori di seconda fascia per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, pari a 93 milioni di euro, sono comprensive degli oneri a regime relativi alle chiamate finanziate per l'anno 2011 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto (78 milioni). Pertanto, gli stanziamenti previsti per l'anno 2012, al netto di quelli utilizzati a regime per le chiamate, di cui al presente decreto, ammontano a 15 milioni di euro. Tali risorse verranno utilizzate per le ulteriori chiamate di professori associati da effettuarsi a decorrere dal mese di novembre 2012.

Gli stanziamenti previsti per l'anno 2013, al netto di quelli utilizzati per le chiamate relative agli anni 2011 e 2012, per un importo di 5 milioni di euro a regime, saranno utilizzate per le chiamate di professori associati nell'anno 2013. Tenuto conto, tuttavia, che le assunzioni, come già detto, vengono effettuate annualmente a partire dall'inizio dell'anno accademico (mese di novembre), l'onere dovrà essere considerato in ragione d'anno. Ciò in relazione al richiamato limite di spesa al 2013 ed in relazione alla circostanza che nel 2014 le assunzioni non potranno comportare ulteriori oneri. Le risorse effettivamente disponibili per le chiamate per gli anni 2012 e 2013 saranno utilizzate secondo criteri da definire con successivi decreti.

In conclusione, come sintetizzato nella seguente tabella, le risorse stanziare ai sensi dell'art. 29, comma 9, della Legge n. 240/2010, da ripartire fra le università, consentiranno di chiamare professori di seconda fascia per una corrispondente spesa complessiva a regime di: 78 milioni di euro per le assunzioni effettuate nell'anno 2011, 90 milioni per quelle effettuate nell'anno 2012 e 5 milioni per quelle effettuate nell'anno 2013.

Gli importi indicati si intendono espressi in milioni di euro.

	2011	2012	2013	2014
Stanziamenti art. 29, c. 9 L. n. 240/2010	13	93	173	173
Onere assunzioni anno 2011	13	78	78	78
Onere assunzioni anno 2012		15	90	90
Onere assunzioni anno 2013			0,83	5
Risorse residue	-	-	4,17	-

